



COMUNE DI LUNAMATRONA

Provincia del Medio Campidano

Via Sant'Elia n. 2

09022 Lunamatrona

telefono	070 / 939026
fax	070 / 939678

SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAPITOLATO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL FABBRICATO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA C.I.G N. Z4D1929B0A

Art. 1

Il Comune di Lunamatrona, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 02.03.2016 e della propria determinazione n. 36 del 25.03.2016, intende procedere all'affidamento in concessione del fabbricato comunale per l'installazione di distributori automatici di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata.

L'area individuata è la seguente:

- Piazza IV Novembre – Comune di Lunamatrona;

L'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e abbassare, di conseguenza, gli impatti ambientali.

Art. 2

Il Comune autorizza il concessionario ad installare su detto fabbricato i distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Struttura composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;

- Adeguamento struttura esistente dotata di impianto elettrico e idrico necessari per l'alimentazione degli impianti tecnologici;

Impianto tecnologico per la produzione di acqua liscia e gasata e/o refrigerata, conforme al DM n.174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. e ai requisiti del DM n.25 del 07/02/2012, dotato di

- frigo gasatore con capacità di produzione di acqua liscia e gasata > 300 lt/h;
- sistema di filtrazione di tipo meccanico 50 m e sistema di filtrazione a carbone attivo 0,5 m;
- sistema conta litri certificato per la misurazione dell'acqua erogata dal singolo frontale;
- erogatore veloce per riempimento contenitori da lt. 5.00.
- frontale per l'erogazione dell'acqua liscia e gasate e/o refrigerata in acciaio INOX AISI 304 con sistema di dosaggio volumetrico;
- sistema di disinfezione del punto di erogazione con lampada UV.

Le strutture dovranno essere conformi alla normativa specifica vigente in materia di distribuzione al pubblico di alimenti e certificate ISO 22000; ISO 14001 a carico del concessionario.

Per un efficiente e duraturo funzionamento dell'impianto si dovranno eseguire le seguenti operazioni minimali, salvo quanto offerto quale miglioria in sede di offerta, a cura di operatori qualificati e

conformemente alle linee guida del piano di autocontrollo HACCP da condividersi con la ASL territorialmente competente:

- operazioni periodiche:
 - pulizia settimanale punti di erogazione e vasche di scarico;
 - pulizia pareti esterne e pareti interne a necessità e comunque con una frequenza minima di 2 volte all' anno;
 - sostituzione filtri, sanificazione circuiti idraulici, secondo le necessità;
 - rifornimento anidride carbonica alimentare secondo le necessità;
 - operazioni mensili:
 - sanificazione dei circuiti dell'acqua naturale e dell'acqua gasata;
 - sanificazione dei sistemi di erogazione e di tutte le parti a contatto con l'acqua erogata;
 - controllo ed eventuale sostituzione della cartuccia del filtro acqua;
 - controllo ed eventuale sostituzione delle lampade UV;
 - controllo acustico del corretto funzionamento dei motori;
 - controllo delle pressioni di lavoro dei regolatori di pressione dei gas con i valori di riferimento;
 - controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature complementari dell'impianto;
 - controllo fughe di CO₂;
 - controllo ed eventuale taratura dei sensori;
 - controllo taratura dosi;
 - pulizia delle vasche di scarico e de frontali;
 - pulizia interna ed esterna della struttura;
 - operazioni semestrali
 - analisi batteriologiche al punto di erogazione esterno e al punto di prelievo interno pre-contattore al fine di verificare i valori di potabilità secondo i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. n.31 del 02/01/2001 e ss.mm.ii..
- Gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

Art. 3

Nel fabbricato oggetto di concessione l'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq.6.00 e meglio evidenziata nella planimetria.

Detta superficie destinata a Casa dell'acqua dovrà essere indipendente con accesso esterno, le lavorazioni necessarie a tale distribuzione e sistemazione sono a carico del concessionario.

Gli oneri per la realizzazione degli interventi di adattamento del fabbricato, nonché l'installazione del distributore, il costo dell'energia elettrica e dell'acqua, saranno interamente a carico del concessionario. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

È a totale carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico). Il concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura.

È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino della struttura, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell'ente gestore delle forniture, quale Abbanoa per l'erogazione dell'acqua ed E.N.E.L. per la fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l'erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze devono essere intestate direttamente a quest'ultimo.

Il concessionario è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

Art. 4

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del concessionario e risultano compensati all'interno della proposta tecnica ed economica le seguenti prestazioni:

- Progettare, installare, collaudare, mettere in esercizio, gestire e mantenere efficienti, a propria cura e spese, il punto di erogazione dell'acqua conformemente alle vigenti normative in materia, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata. Tutti i macchinari

e impianti dovranno essere dotati di garanzie e certificazioni a norma di legge. Il concessionario deve inoltre garantire l' idoneità della struttura dal punto di vista strutturale e dal punto di vista igienico/sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché la perfetta idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;

- L'impianto non potrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
- Provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione e gestione degli impianti, nonché per la distribuzione e vendita dell'acqua;
- La realizzazione di tutti gli allacciamenti necessari alla funzionalità dell'impianto dal punto di allaccio indicato dal concessionario del servizio e sino all'utenza finale, compresa la posa in opera dei relativi misuratori dei consumi, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti;
- Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell'ente gestore delle forniture, quale Abbanoa per l'erogazione dell'acqua ed E.N.E.L. per la fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l'erogazione del servizio senza interruzioni.
- Effettuare prima dell'inizio dell'erogazione al pubblico presso istituto accreditato e, successivamente con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi, sempre a cura e spese dell'offerente, devono essere trasmessi in copia al comune e essere resi visibili al pubblico mediante affissione nella parte esterna al manufatto dove dovrà essere posta idonea bacheca in grado di ospitare il quadro delle analisi;
- La manutenzione ed il corretto funzionamento della struttura e delle aree in concessione, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. Le manutenzioni previste e necessarie devono garantire la perfetta funzionalità della struttura e dell'impianto installato per lo svolgimento del servizio in concessione.
- Curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura per tutta la durata della Concessione.
- Garantire, in caso di guasto o malfunzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di mal funzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia.
- Garantire un orario di funzionamento dell'impianto erogatore compreso tra le ore 06.00 e le ore 23.00 e comunque non inferiore 13 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

Sono inoltre a totale carico del concessionario e risultano compensati all'interno della proposta tecnica ed economica le seguenti prestazioni aggiuntive:

- Smantellamento del distributore ed il ripristino dei locali, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione;

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia minerale che gassata, al prezzo massimo di €. ____ al litro (IVA compresa) offerto in sede di gara ed a mantenere invariato tale prezzo per mesi 24 dall'inizio dell'erogazione. Allo scadere del termine suindicato, durante il quale il prezzo dovrà rimanere invariato, questo potrà essere aumentato sino a raggiungere l'importo massimo di €. 0,08/litro (IVA compresa). Pertanto il prezzo dell'acqua alla spina, sia naturale che gassata, non potrà mai essere superiore a €. 0,08/litro (IVA compresa). In tale periodo il concessionario, previa autorizzazione del Comune e in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, all'energia elettrica e della CO₂, potrà aggiornare il prezzo al litro. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

Art. 5

CANONE DI CONCESSIONE DEL FABBRICATO COMUNALE

La presente procedura prevede la concessione dell'area del fabbricato e la corresponsione di un canone, così come derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, a partire da l'importo minimo fissato in € 200,00 annuali (euro duecento/00)

La concessione delle aree di cui trattasi, ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l'onere del pagamento della tassa di concessione dell'area pubblica così come definito in sede di gara.

L'Amministrazione si impegna a reimpegnare tale cifra nella fornitura di dotazioni e/o caricamento di corrispondenti litri di acqua, etc.

Art. 6

La concessione del fabbricato aree di cui trattasi, ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con spese a totale carico dell'aggiudicatario. Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l'onere del pagamento del canone.

Art. 7

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

Art. 8

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Risultano a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri necessari ai fini della corretta gestione e realizzazione degli interventi richiesti:

- Rendere disponibili i locali in concessione e rilasciare le varie autorizzazioni amministrative e/o tecniche sempre se conformi alle disposizioni di legge, norme e ai regolamenti vigenti;
- Riconoscere al concessionario la validità della concessione per anni 9, con possibilità di recedere, anche parzialmente, anticipatamente da parte del soggetto concessionario o da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si dimostri che l'iniziativa diventi gravemente antieconomica;
- Sorveglianza da esplicarsi attraverso l'ordinaria e semplice attività a carico del Comune e, all'uopo, si precisa che il Comune di Lunamatrona non potrà in nessun modo essere ritenuto Responsabile di eventuali danni ed atti vandalici procurati alle strutture installate;
- Riconoscere al concessionario la possibilità di installare pubblicità commerciale sulle pareti

libere della struttura in uso, previo l'espletamento delle pratiche amministrative e a patto che la pubblicità non contrasti con le finalità della Comune, con la pubblica morale e con gli obiettivi della amministrazione;

- Mantenere in uno stato di sufficiente decoro lo spazio prospicienti le superfici concesse la struttura in termini di pulizia e quant'altro necessario.

- È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare l'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato e il livello di qualità delle prestazioni erogate;

Il Comune si impegna altresì, per tutta la durata del contratto, a non consentire l'installazione sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente capitolato da altri soggetti diversi dal concessionario se non previa procedura di avviso pubblico.

Art. 9

PERSONALE

Il concessionario dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità. La ditta concessionaria dovrà comunque assicurare i servizi richiesti con l'impiego di operatori qualificati, di comprovata professionalità ed esperienza. Il concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nome ed i recapiti di un proprio referente con funzioni di raccordo tra la ditta

stessa e il Comune. Il referente della ditta dovrà essere sempre e costantemente reperibile telefonicamente per qualsiasi emergenza. Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, la ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune. Il Comune si riserva il diritto di valutare il servizio espletato e di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio. L'incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né della ditta concessionaria né dei suoi addetti (soci e/o dipendenti) che pertanto non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso. La ditta concessionaria dovrà fornire agli uffici del Comune l'elenco completo con le generalità degli operatori che verranno impiegati. Non saranno ammesse sostituzioni, se non per cause di forza maggiore. In tal caso la ditta concessionaria dovrà garantire l'impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti e dovrà darne comunicazione al Comune per iscritto e con un congruo anticipo. Il personale impiegato sarà obbligato a tenere un comportamento e un linguaggio corretto nell'espletamento del proprio servizio. Dovrà inoltre osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari e indossare una divisa standard completa di un cartellino di riconoscimento con indicato il nome del Comune, il nome della ditta concessionaria e le generalità personali. Il personale della ditta concessionaria, inoltre, non dovrà assolutamente creare intralcio allo svolgimento dei compiti di controllo dei dipendenti del Comune incaricati, bensì dovrà adoperarsi e collaborare per risolvere nel più breve tempo possibile qualsiasi problema o evento imprevisto. La ditta concessionaria, nonché il personale impiegato nel servizio, hanno l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dati. La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81. La ditta concessionaria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore.

Art. 10 DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte della ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento della canone di concessione dell'area pubblica.
- interruzione del servizio per oltre 60 giorni escluse cause non imputabili a concessionario.

Nel caso di decadenza della convenzione il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 11 SUBAPPALTO

E' fatto espressamente divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare in tutto o anche in parte i servizi della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni causati all'Amministrazione. Il divieto di subappalto si estende a tutta la durata della presente convenzione.

Art. 12

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:

- Cauzione provvisoria di €. 36,00 (per la partecipazione alla gara) pari al 2% del canone per i nove

anni di concessione. La cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1/9/2003, n° 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà riportare espressamente l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;

- Cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari al 10% del canone per i nove anni di concessione. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l'intero periodo di gestione (anni 5). Qualora la concessione, allo scadere dei 5 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l'obbligo per l'aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l'ulteriore periodo di rinnovo;

Qualora il concessionario non ottemperi agli impegni assunti con la stipula del contratto si procederà all'incasso della fideiussione.

Art. 13

È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività. La polizza dovrà prevedere dei massimali adeguati alla copertura dei rischi derivanti dalla tipologia del servizio. Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l'esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.

Art. 14

Il concessionario è autorizzato ad esporre tabelle segnaletiche circa le indicazioni sulla modalità d'uso dei dispositivi di erogazione del servizio, per tutta la durata della concessione. Eventuali impianti pubblicitari saranno senza oneri (nessuno escluso) per il Comune e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Essi andranno collocati sul distributore prefabbricato, tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del concessionario.

Art. 15

Il concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni regolanti la materia. E fatto inoltre obbligo al concessionario dare notizia all'Amministrazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificino danni, indipendentemente dall'osservanza da parte della ditta stessa degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti.

Art. 16

La ditta concessionaria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.

Art. 17

L'Attività di erogazione di acqua alla spina dovrà avere inizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, entro il termine di 90 gg. giorni dalla data di aggiudicazione. Da tale data scaturirà inoltre l'obbligo per il concessionario in relazione alla manutenzione e custodia degli impianti di erogazione dell'acqua alla spina.

Art. 18

E' facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:

- L'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;
- Il livello di qualità delle prestazioni erogate;
- Il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato.

Art. 19

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal Presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa. Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia – Tel 070/679751, fax 070/67975230

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 21

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Responsabile dei Servizi Amministrativi:

Dott. Giorgio Sogos

Tel. 070939026

e-mail: affari.generali@comune.lunamatrona.ca.it

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
F.to Dott. Giorgio Sogos